



SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 16-10-2023

IL DIRIGENTE



PROGETTO DI LEGGE

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO LO STATO"

Art. 1 **(Finalità)**

1. La presente legge modifica il Codice Penale al fine di aumentarne l'efficacia preventiva e repressiva in relazione a fattispecie di reato che, direttamente o indirettamente, determinano un danno allo Stato.

Art. 2 **(Interventi a tutela del patrimonio dello Stato)**

1. All'articolo 197 del Codice Penale "Appropriazione indebita" è aggiunto il seguente comma:

"Se il fatto è commesso in danno dello Stato ovvero di una società da esso direttamente o indirettamente partecipata, le pene sono aumentate di un grado. Tali pene sono applicate anche per l'amministratore, il direttore, il dirigente, il sindaco, il curatore, il liquidatore, il commissario straordinario di istituti bancari o finanziari."

2. All'articolo 198 del Codice Penale "Amministrazione infedele" è aggiunto il seguente comma:

"Se il fatto è commesso in danno dello Stato ovvero di un ente da esso direttamente o indirettamente partecipato, le pene sono aumentate da uno a due gradi in considerazione della gravità del danno arrecato al patrimonio amministrato; tali pene sono previste anche per l'amministratore, il direttore, il dirigente, il sindaco, il curatore, il liquidatore, il commissario straordinario di istituti bancari o finanziari."

1

Art. 3 **(Interesse privato nelle società dello Stato)**

1. Dopo l'articolo 375 del Codice Penale è aggiunto il seguente articolo 375bis:

"Art. 375bis **(Interesse privato nelle società dello Stato)**

1. L'amministratore, il direttore, il dirigente, il sindaco, il curatore, il liquidatore, il commissario straordinario, il procuratore di una società o di un altro ente partecipato dallo Stato, il quale nel compiere un atto del proprio ufficio vi assume un interesse privato per sé o per altri, anche per interposta persona o con atti simulati, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado nonché con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici."



Art. 4
(Traffico di influenze illecite)

1. Dopo l'articolo 374-quater del Codice Penale è aggiunto il seguente articolo 374-quinquies:

"Art. 374-quinquies
(Traffico di influenze illecite)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 372, 373, 374, 374ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado nonché con la multa a giorni di secondo grado. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità."

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Per il Movimento RETE: